

zione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1m. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1o. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di

cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1p. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

1r. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

1s. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali; o di un terzo se le supera.

1t. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assun-

zione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una

retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 1g, del presente articolo.

1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di menù organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali partecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1o gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox) La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,14 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 54 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31

dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

6. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

**1. 20.** Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

*alla voce: « legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva » sostituire la cifra: « 180,00 » con la seguente: « 210,00 »;*

*alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate » sostituire la cifra: « 80,62 » con la seguente: « 90,62 »;*

*alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio » sostituire la cifra: « 13,94 » con la seguente: « 23,94 ».*

**1. 73.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

**1. 205.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

**1. 72.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 91 per cento.

**1. 22.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 137.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 206.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

alla voce: « legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva », sostituire la cifra: « 180,00 », con la seguente: « 400,00 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate », sostituire la cifra: « 80,62 », con la seguente: « 302,32 »;

alla voce: « D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio », sostituire la cifra: « 13,94 », con la seguente: « 52,27 ».

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**1. 75.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

**1. 68.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,13 per cento delle somme trasferite.

**1. 23.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**1. 207.** Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 74.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 133.** Lettieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzo-

giorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*). L'Agenzia ha come oggetto sociale:

*a)* la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

*b)* l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

*c)* al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale,

vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e*), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

*d*) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c*) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettere *a*) e *b*) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c*) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

*e*) alle società miste regionali di cui al punto *d*) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a*);

*f*) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci.

*g*) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

*h*) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,

scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*i*) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

*l*) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

*m*) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

*n*) al Fondo di cui al comma 5*m* affluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e

seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-

riodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

\*\* 1. 24. Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata « Agenzia », con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m). L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

*c)* al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

*d)* al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

*e)* alle società miste regionali di cui al punto *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

*f)* sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci.

*g)* il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

*h)* il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*i)* il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

*l)* i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

*m)* è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

*n)* al Fondo di cui al comma 5*m* affluiscono le seguenti risorse:

- 1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano,

non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. 2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. 3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi. 4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**\*\*1. 208.** Pistone, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: in corso e per quelle fino alle parole: nonché per quelle.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*secondo periodo, sopprimere le parole da: Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa fino a: 750 milioni di euro per l'anno 2004 e;*

*terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate con le seguenti: La predetta somma è prelevata.*

*sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 80.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa *fino alla fine del comma.*

- 1. 76.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* 750 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica:* Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 7439): 50,00.

- 1. 140.** Marcora, Rava.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:* Le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* La predetta somma è prelevata.

*al comma 6, Tabella 1, rubrica:* 1. Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

*alla voce:* « legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva » *sostituire la cifra:* « 180,00 » *con la seguente:* « 330,00 »;

*alla voce:* « D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia delle entrate » *sostituire la cifra:* « 80,62 » *con la seguente:* « 160,62 »;

*alla voce:* « D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia del territorio » *sostituire la cifra:* « 13,94 » *con la seguente:* « 33,94 ».

- 1. 78.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Lumia, Visco.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:* Le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* La predetta somma è prelevata.

- 1. 77.** Olivieri, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 79.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* 1.700 milioni *con le seguenti:* 2.700 milioni.

- 1. 135.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* Le risorse non erogate per effetto della presente norma sono versate a conguaglio alle imprese entro i primi tre mesi dell'anno 2005.

- 1. 134.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

*alla voce:* « legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva » *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 260,00;

*alla voce:* « decreto legislativo 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia delle entrate » *sostituire la cifra:* 80,62 *con la seguente:* 95,62;

*alla voce:* « decreto legislativo 300/99 — Art. 70, comma 2 — Agenzia del territorio » *sostituire la cifra:* 13,94 *con la seguente:* 18,94.

- 1. 83.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Lumia, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

- 1. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **1. 82.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **1. 136.** Villari.

*Al comma 3, sostituire le parole:* è ridotta di 100 *con le seguenti:* è aumentata di 200.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

- 1. 25.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 100 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

- 1. 84.** Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 85.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.

4-bis. Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata dello 0,99 per cento.

**1. 26.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,07 per cento delle somme trasferite.

**1. 27.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).*

**1. 88.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1. 89.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:*

« 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto

di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dal Consip spa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

*3-bis.* I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 ».

**1. 159.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

*Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:*

« 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.

*3-bis.* I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 ».

**1. 124.** Michele Ventura, Gambini, Agostini.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , come limiti massimi.*

**1. 86.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli acquisti di beni e servizi effettuati ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.*

**1. 158.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione.*

**1. 201.** Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Gambini.

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 51 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

**1. 28.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 87.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 4, dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Con riferimento agli appalti pubblici aventi ad oggetto gli appalti di ristorazione collettiva, l'attività della Consip spa potrà esplicarsi esclusivamente attraverso l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di uno o più servizi territorialmente limitrofi. Gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995. Le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenute ad affidare in appalto i servizi di ristorazione ove non siano in grado di dimostrare la convenienza economica della gestione diretta, salvaguardando i livelli occupazionali presenti».

- 1. 160.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

*Al comma 6, sostituire la tabella 1 con la seguente:*

Ministero della difesa:

11.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria — 4.262,87.

- 1. 29.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: legge n. 95 del 1974.*

*Conseguentemente alla medesima tabella: al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468 del 1978 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 181,11.*

- 1. 121.** Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 380,00*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*  
ART. 5-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Sopprimere il comma 11.*

- 1. 102.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 372,98.*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001: legge finanziaria 2002, articolo 46, investimenti tutela del suolo e difesa ambientale: 192,98.*

- 1. 253.** Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra 180,00 con la seguente:* 280,94 (+ 100,00).

*Conseguentemente, alla medesima rubrica:* voce D.Lgs. 300/99 — Art. 70, comma 2:

Agenzia delle entrate *sostituire la cifra 80,62 con la seguente:* 113,56;

Agenzia del territorio *sostituire la cifra 13,94 « , con la seguente:* 18,94 »;

Agenzia del delle dogane « , *sostituire la cifra 11,30 » , con la seguente:* 16,30 ».

sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese in conto capitale — Tabella B — riduzione di 142,98 milioni di euro.

**1. 113.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 276,44.

*Conseguentemente, alla medesima, Tabella, rubrica:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.

**1. 252.** Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.

*Al comma 6, tabella 1, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 276,44.

*Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce:* Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese correnti — Tabella A — riduzione di 96,44 milioni di euro.

\* **1. 112.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

*Al comma 6, tabella 1, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 276,44.

*Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce:* Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 — Fondo speciale per le spese correnti — Tabella A — riduzione di 96,44 milioni di euro.

\* **1. 260.** Pistone, Sgobio.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica:* 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 260,90.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica:* 13. Ministero per i beni e le attività culturali, *sopprimere la voce:* legge 448/01 — Art. 46 — investimenti patrimonio culturale.

\*\* **1. 110.** Grignaffini, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sasso, Chiaramonte, Capitelli.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica:* 1. Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: legge 469/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, *sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,90.*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: legge 448/01 — Art. 46 — investimenti patrimonio culturale.*

**\*\* 1. 221.** Pistone, Sgobio.

*Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 259,11.*

*Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge n. 730 del 1983*

**1. 107.** Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 259,11.*

*Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 — Difesa del suolo e tutela ambientale.*

**\* 1. 105.** Vigni, Rava, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra:*

*180,00 con la seguente: 259,11. Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 — Difesa del suolo e tutela ambientale.*

**\* 1. 250.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze — 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria: sopprimere la voce: 3.1.2.4. — Poste italiane — cap. 1502.*

**1. 108.** Duca, Raffaldini, Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 — Art. 9, comma 1-ter — Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze — 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria sopprimere la voce: 3.1.2.28. — Ferrovie dello Stato — cap. 1541.*

**1. 109.** Raffaldini, Duca, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

*Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze,*